



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese"

Risoluzione n. 138792 del 18 maggio 2016

Oggetto: *Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Socio accomandante di s.a.s*

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede se al socio accomandante di una s.a.s. esercente l'attività di somministrazione possa venir riconosciuto il possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

In precedenza socio accomandatario, con atto notarile del 7-9-2011 è divenuto socio accomandante ma ha continuato a lavorare nella società, risultando, infatti, regolarmente iscritto all'INPS quale "titolare d'impresa.com" dal 1-7-2005 al 31-12-2015.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

E' socio accomandante colui che, in una società in accomandita semplice s.a.s. o in una società in accomandita per azioni s.a.p.a., ha una responsabilità limitata alla quota conferita per le obbligazioni sociali.

Tale categoria di soci è distinta dai soci accomandatari, che rispondono delle obbligazioni contratte dalla società solidamente e illimitatamente.

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura per singoli affari. Tuttavia possono prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo della società lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri a poter compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che il comma 6, lettera b), dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera presso attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande " ... in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".



In relazione a tale disposizione la scrivente Direzione Generale ha avuto ripetutamente modo di sostenere che nel caso in cui il socio di un'impresa operante nel comparto alimentare o della somministrazione possa dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa effettiva a norma con le contribuzioni previdenziali previste, in grado a loro volta di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, non vi sono motivi ostativi al riconoscimento della qualificazione professionale.

In conseguenza di quanto sopra, considerato che, anche nel caso oggetto della richiesta di parere, il soggetto in questione, pur rivestendo dal 2011 il ruolo di socio accomandante, ha concretamente prestato la propria attività lavorativa in seno all'azienda, peraltro dimostrata dalle relative contribuzioni, si ritiene che il possesso della qualificazione professionale possa essere riconosciuto.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio